



Fondazione Centro Studi
UNGCEC

Accettazione dell'incarico, indipendenza e determinazione dei compensi


Fabio Sansalvadore
Consigliere d'amministrazione Fondazione Centro Studi Ungdc
Prof. a C. Università degli Studi di Torino
Fabio.sansalvadore@unito.it



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.

Pisa, 11 settembre 2019

Attività preliminari per accettazione e assegnazione
dell'incarico



Principio di revisione ISA Italia n.300 – par. 6


All'inizio di ogni incarico di revisione, il revisore deve:

- svolgere le procedure richieste dal principio ISA Italia n. 220 relativamente al mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico specifico di revisione;
- valutare il rispetto dei principi etici applicabili, inclusa l'indipendenza;
- considerare i termini dell'incarico.

Tali attività preliminari servono ad assicurare al revisore di aver considerato ogni evento o circostanza che possa influenzare negativamente la sua capacità di pianificare e svolgere il lavoro di revisione, in modo tale da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

2

Attività preliminari per accettazione e assegnazione
dell'incarico



Le attività preliminari di acceptance e di continuance, poco utilizzate nella prassi seguita finora dai sindaci-revisori, sono di fondamentale importanza in quanto decisioni errate potrebbero sortire effetti negativi sul professionista (insufficienza competenze, sottostima ore, rischio reputazionale).

Il primo passo della procedura di accettazione di un nuovo incarico di revisione è quello relativo alla valutazione delle competenze, delle capacità e delle risorse organizzative e di tempo, adeguate per poter svolgere l'incarico.

Il revisore, in altri termini, deve operare una valutazione dell'idoneità della sua struttura a portare avanti l'incarico proposto secondo gli standard qualitativi richiesti.

3

Accettazione dell'incarico



Fonti

- ISA Italia 200 (Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali)
- ISA Italia 210 (Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione)
- ISA Italia 220 (Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio)
- ISQC 1 (Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi)
- Guida al Controllo della Qualità nei piccoli e medi studi professionali (a cura dell'International Federation of Accountants IFAC e tradotta dal CNDCEC).
- D. Lgs. 39/2010, D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.), Consob.

4

Accettazione dell'incarico



Nella fase di accettazione dell'incarico occorre procedere:

1. alla valutazione del rischio;
2. alla comprensione dell'impresa;
3. alla comprensione del sistema di controllo interno

5

Accettazione dell'incarico



Valutazione del cliente e dell'incarico

Obiettivi di tali direttive e procedure:

- acquisizione delle informazioni necessarie prima di accettare l'incarico con un nuovo cliente, decidere se mantenere un incarico già in essere o decidere se accettare un nuovo incarico da un cliente già acquisito;
- stabilire se è opportuno accettare un incarico da un cliente nuovo o da un cliente già acquisito qualora tale incarico configuri un potenziale conflitto di interessi;
- documentare come sono state risolte le problematiche e come si è giunti alla conclusione in merito all'accettazione o meno dell'incarico.

6

Accettazione dell'incarico



Valutazione del cliente e dell'incarico

E' necessario stabilire direttive e procedure per acquisire ragionevole sicurezza di identificare e valutare fonti potenziali di rischio associate al rapporto con un cliente o ad uno specifico incarico

- Utile utilizzo di checklist per garantire uniformità del processo
- Se si tratta di un rinnovo incarico considerare elementi emersi dall'incarico precedente
- Formalizzare le problematiche analizzate e come sono state riflesse nella decisione
- Firma del soggetto responsabile

7

Accettazione dell'incarico



Elementi da tenere in considerazione in merito al cliente

- Qualità, integrità, competenza e reputazione dei soggetti apicali
- Attitudine dei soggetti apicali nei confronti dell'ambiente di controllo interno e loro punto di vista in merito all'interpretazione aggressiva o inappropriata dei principi contabili
- Analisi relazioni revisori precedenti

8

Accettazione dell'incarico



Valutazione del cliente e dell'incarico

E' importante formalizzare le considerazioni svolte in sede di accettazione e mantenimento della clientela in quanto esse fanno parte degli elementi probativi della revisione

Necessità di stabilire direttive e procedure per l'accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici.

Tali direttive e procedure devono garantire che il soggetto abilitato accetti o mantenga solo rapporti e incarichi per i quali:

- abbia competenze e capacità (anche in termini di tempo e risorse);
- sia in grado di rispettare i principi etici applicabili;
- abbia valutato positivamente l'integrità del cliente.

9

Accettazione dell'incarico ISA ITALIA 315 – Valutazione del rischio



Il revisore deve svolgere le procedure di valutazione del rischio [...]

Le procedure di valutazione del rischio devono includere [...]:

- indagini presso la direzione ed altri soggetti all'interno dell'impresa [...]
- procedure di analisi comparativa
- osservazioni ed ispezioni



*Il revisore deve **identificare e valutare** i rischi di errori significativi:*

- a livello di bilancio;
- a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa

su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti.

Rinvio

10

Accettazione dell'incarico ISA ITALIA 315 – Comprensione dell'impresa e del sistema di controllo interno



• Il principio Isa Italia 315 (par. 11) indica come necessaria la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno.

• Il revisore deve acquisire una comprensione del **settore** di attività, della regolamentazione e degli altri fattori esterni rilevanti, della natura dell'impresa, degli obiettivi e delle strategie della stessa ed i relativi rischi connessi all'attività svolta nonché informazioni relative al **quadro macroeconomico** in cui l'azienda opera.

A livello di impresa A livello di settore A livello economico

Inoltre, al par. 12, il principio indica che *il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile [...]. La rilevanza ai fini della revisione di un controllo, singolarmente o in combinazione con altri, è oggetto di giudizio professionale da parte del revisore.*

Rinvio

11

Accettazione dell'incarico



Modalità operative per acquisire informazioni

- Colloquio preliminare con la direzione (organo delegato e responsabile amministrativo).
- Raccolta di informazioni pubbliche (bilanci, visure, sito internet,...).
- Raccolta di informazioni non pubbliche per il tramite delle società.
- Colloquio con il precedente incaricato alla revisione o altri soggetti fornitori di servizi professionali.

12

Accettazione dell'incarico



I termini dell'incarico di revisione devono essere riportati in una lettera d'incarico che deve contenere:

- obiettivo e portata della revisione;
- responsabilità del revisore;
- responsabilità della direzione;
- identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile per la redazione del bilancio;
- forma e contenuto previsti per la relazione di revisione;
- ammontare dei corrispettivi per incarichi ex D. Lgs. 39/2010,;
- eventuali criteri per adeguamento corrispettivi nel corso dell'incarico;
- altri aspetti che possono essere inseriti a seconda delle circostanze.

13

Esempio di lettera di incarico



[Obiettivo e portata della revisione contabile]

Ci è stato da Voi²² richiesto di svolgere la revisione contabile del bilancio della Società ABC costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X1, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati. Con la presente siamo lieti di confermarVi l'accettazione dell'incarico di revisione contabile e dei relativi contenuti secondo i termini di seguito riportati.

Gli obiettivi della revisione contabile sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

14

Esempio di lettera di incarico



[Responsabilità del revisore]

La revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l'osservanza delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale, poniamo le domande dell'etiche, leghere.

- identifichiamo e valutiamo i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definiamo e svolgiamo procedure di reazione in risposta a tali rischi e acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frode è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alla situazione²³ per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.²⁴ Vi comunicheremo tuttavia per iscritto le eventuali carenze significative nel controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio che abbiamo identificato nel corso della medesima;
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa;
- giungiamo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- valutiamo la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenta le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali.

15

Esempio di lettera di incarico



(Le responsabilità della direzione e l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (ai fini di questo esempio si assume che il revisore non abbia stabilito che la legge o i regolamenti prescrivano tali responsabilità con la terminologia appropriata; si utilizzano quindi le descrizioni di cui al paragrafo 4 b) del presente principio.)

La revisione contabile sarà da noi svolta sulla base del presupposto che [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance]¹² riconoscano e comprendano che hanno la responsabilità:

- a) per [la direzione e la corretta rappresentazione del bilancio] in conformità ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards);
- b) per quella parte [del controllo interno] che [la direzione] ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- c) di fornire:
 - i) accesso a tutte le informazioni di cui [la direzione] sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
 - ii) ulteriori informazioni che possiamo richiedere a [la direzione] ai fini della revisione contabile;
 - iii) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

La nostra attività di revisione contabile include la richiesta, indirizzata a [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance], di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

Confidiamo nella piena collaborazione del vostro personale nel corso della revisione contabile.

16

Esempio di lettera di incarico



[Altre informazioni pertinenti]

[Inserire altre informazioni, quali accordi sui corrispettivi, fatturazioni e altre condizioni specifiche, come appropriato]

[Relazione]

[Inserire il riferimento appropriato alla forma e al contenuto previsti della relazione di revisione]

Può rendersi necessario modificare la forma ed il contenuto della nostra relazione alla luce dei risultati della revisione svolta.

Vi preghiamo di firmare e di restituirci l'allegata copia della presente lettera a conferma della presa visione e dell'accettazione degli accordi per la revisione contabile del bilancio, incluse le reciproche responsabilità.

XYZ & Co.

Per presa visione e accettazione per conto della Società ABC

(Firma)

Nome e titolo

Data

17

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)



c.1 L'indipendenza non è solo del revisore legale o della società di revisione legale, ma anche di qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.

c.1 ter Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)



c. 2 Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

Cosa si intende per «rete»?

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010) Definizione di rete art. 1, lett L



Il D. Lgs. 135/2016 ha modificato la definizione di rete contenuta nel D.Lgs 39/2010, che è ora la seguente: *la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:*

1. *persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o*
2. *è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o*
3. *condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.*



Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)



c.3 I revisori non possono possedere né operare su strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di sostegno da enti sottoposti a revisione legale.

c.5 Inoltre, non possono partecipare o influenzare una revisione legale se:

- possiedono strumenti finanziari dell'ente revisionato o di un ente ad esso collegato
- hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di riferimento dei bilanci o di esecuzione della revisione, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)


c.4 Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

c.13 Non sollecitano o ricevono regali/favori dall'ente sottoposto a revisione o (ente ad esso legato), salvo nel caso in cui un terzo informato obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)


c.7 Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

Qual è il quadro di riferimento per i sindaci – revisori?

**Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)
Quadro di riferimento per l'indipendenza dei sindaci**


1) Si applicano le norme del c.c. su nomina e decadenza del sindaco. Quindi secondo l'art. 2399 non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, o delle controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)

2) Si applicano le norme di comportamento del collegio sindacale. La norma di comportamento 1.4, sull'indipendenza, elenca una serie di casistiche di ineleggibilità e decadenza per presunzione assoluta (es. coniuge o parente degli amministratori), oltre a una causa di ineleggibilità per presunzione relativa: «Il sindaco è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.» Nel commento a tale norma, sono individuati alcuni parametri quantitativi per aiutare il sindaco a valutare la propria indipendenza finanziaria dal soggetto controllato.

E il sindaco revisore?

Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)

Le linee guida del sindaco-revisore (CNDCEC 2015) precisano che «Nel considerare le cause d'incompatibilità e dell'indipendenza, il candidato sindaco revisore deve applicare le norme rigorose e restrittive contenute nell'art. 10 del D.Lgs n. 39/2010.

Al momento dell'accettazione dell'incarico andrà considerata la normativa in quel momento vigente, visto quanto detto con riferimento all'evoluzione del D.Lgs. 39/2010.

In particolare[...] il candidato sindaco-revisore sarà tenuto a valutare la ricorrenza delle ipotesi declinate nel citato articolo [art. 2399], lettera c) alla luce delle disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010.»

Si ricordi inoltre che:

- Ciascun sindaco-revisore effettua una autovalutazione dell'indipendenza.
- Le singole valutazioni saranno oggetto della verifica di tutto il collegio e tale verifica andrà adeguatamente documentata nelle carte di lavoro.

Tra indipendenza e corrispettivi per l'attività di revisione c'è una relazione?

**Indipendenza e obiettività (art. 10 D.Lgs 39/2010)
Contenuto del fascicolo di revisione**

Il Fascicolo di revisione deve contenere i dati e i documenti previsti dall'articolo 10-bis del D.Lgs 39/2010, relative alle attività preliminari per l'accettazione, la continuazione e l'assegnazione dell'incarico:

- possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività;
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
- la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione

I corrispettivi per l'attività di revisione



Art. 10, c.9, D. Lgs. 39/2010

Il corrispettivo per l'incarico di revisione:

- non può essere subordinato ad alcuna condizione,
- non può essere in funzione dei risultati della revisione,
- non può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società o alle sue controllate o controllanti, da parte del revisore o della società di revisione o della loro rete.

Art. 10, c. 10:

- il corrispettivo è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro svolto



I corrispettivi come garanzia di qualità



A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

I corrispettivi per l'attività di revisione



Il D. Lgs. 39/2010 si limita a richiedere che il compenso garantisca qualità e affidabilità.

Eppure...l'art. 20 c.13 del D. Lgs. 39/2010 prevede che il controllo di qualità includa una valutazione dei corrispettivi per la revisione.

Quali utili riferimenti?

- Le tariffe professionali, seppur abrogate.
- Il D.M. 140/2012 relativo ai parametri utilizzabili dall'autorità giudiziaria per liquidare i compensi.



I compensi dei sindaci-revisori Tariffe professionali abrogate



- Il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.
- Norma di comportamento del sindaco unico ricalca quella del collegio

I corrispettivi per la revisione nel D.M. 140/2012



L'art. 22 e la tabella C, riquadro n. 4, del D.M. 140/2012, stabiliscono i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per l'attività di "revisione", da calcolarsi su tre grandezze:

- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: da 0,10% a 0,15%;
- sul totale delle attività: da 0,050% a 0,075%;
- sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%.

32

I corrispettivi dei sindaci nel D.M. 140/2012



Secondo l'art. 22 e la tabella C, riquadro 11, del D.M. 140/2012, la liquidazione del corrispettivo del **sindaco** è determinata sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- al primo scaglione (fino a euro 5.000.000,00) corrisponde un compenso da euro 6.000 a euro 8.000;
- agli scaglioni successivi si aggiungono maggiorazioni % sull'eccedenza dello scaglione precedente;
- sono previste maggiorazioni per presidente collegio o sindaco unico.

33

I corrispettivi nella lettera di incarico

L'ISA Italia 210 stabilisce che i termini concordati dell'incarico di revisione devono essere riportati in una lettera d'incarico o in un'altra forma idonea di accordo scritto [...]

Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs 39/2010 [...] i termini concordati dell'incarico devono altresì includere l'ammontare dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale ammontare durante l'incarico.

Fac simile di lettera di accettazione incarico del revisore e di accettazione incarico da parte del sindaco-revisore disponibili negli allegati 7.1 e 7.2 del testo «*L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori*» del CNDCEC

34
